

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

Seduta dell'11 marzo 2009

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (A.C. 1415-A); e delle abbinata proposte di legge: Jannone; Contento; Tenaglia ed altri; Vietti e Rao; Bernardini ed altri (A.C. 290-406-1510-1555-1977) (ore 19,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica alla disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ricordo che i tempi per l'esame delle questioni pregiudiziali sono computati nell'ambito del contingentamento relativo alla discussione sulle linee generali.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 1415-A)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Di Pietro ed altri n. 1 (Nuova formulazione), Ferranti ed altri n. 2 e la questione pregiudiziale di merito Di Pietro ed altri n. 1 (Nuova formulazione), non preannunciate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo (*Vedi l'allegato A - A.C. 1415-A*).

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del Regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti. Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni, una sulle pregiudiziali di costituzionalità ed una su quelle di merito.

L'onorevole Di Pietro ha facoltà di illustrare, per dieci minuti, la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1 (*Nuova formulazione*).

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, le intercettazioni telefoniche, come noto, sono uno strumento per cercare la prova dei reati. In realtà, in questo provvedimento vi sono disposizioni che non hanno nulla a che vedere con le intercettazioni e che sono state introdotte, evidentemente, per fini diversi da quelli delle intercettazioni.

Ebbene, nell'insieme delle disposizioni che sono state presentate, noi dell'Italia dei Valori abbiamo evidenziato ben dodici questioni di legittimità costituzionale. Non so se in dieci minuti avrò il tempo di illustrarle tutte e dodici, ma ovviamente ci riportiamo al testo scritto anche perché, di fronte al silenzio - oserei dire al menefreghismo - di una parte di questo Parlamento, ci penserà la Corte costituzionale, appena sarà interessata dalle singole procure e dai singoli tribunali, a ripristinare un minimo di legalità costituzionale rispetto a questo disegno di legge pluri-incostituzionale che stiamo - che state - varando.

Allora dovete sapere che, proprio perché è così incostituzionale, questa legge finirà ancora di più per bloccare il lavoro della polizia e della magistratura per combattere la criminalità perché molti processi, soprattutto i più gravi e i più delicati, si bloccheranno nelle aule giudiziarie per aspettare che la Corte costituzionale si pronunci su una miriade di questioni di incostituzionalità che si ritrovano.

La prima delle quali non riguarda le intercettazioni, ma è gravissima ed è contenuta nell'articolo 1,

comma 2, del disegno di legge n. 1415-A, nella parte in cui prevede che il magistrato, se risulta iscritto nel registro degli indagati, deve essere sostituito.

È una norma assurda che viola il principio generale del giudice naturale, viola il principio generale per cui nessun giudice può essere rimosso nella trattazione del processo (articolo 25 della Costituzione), viola l'articolo 107 della Costituzione nella parte in cui prevede che i magistrati, pubblici ministeri compresi, siano inamovibili, viola l'articolo 112 della Costituzione nella parte in cui prevede che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non potendo esserne distratto da altri soggetti, viola l'articolo 27 della Costituzione che fa discendere conseguenze dalla iscrizione (come atto dovuto) nel registro degli indagati anche dei tempi per indagare, viola l'articolo 111 della Costituzione.

Ma detto ancor più semplicemente, l'articolo che prevede che basta denunciare un magistrato perché il magistrato non debba più svolgere l'indagine garantisce l'impunità a qualsiasi imputato il quale, ogni volta che vede che un magistrato indaga su di lui, basta che lo denunci anche se dice una stupidaggine atroce e, siccome deve essere iscritto nel registro delle notizie di reato il nome del magistrato, questo fascicolo deve passare ad altro magistrato di altro tribunale e Pag. 78 così via fino a quando arriva la prescrizione, fino a quando arriva l'impunità o fino a quando arriva un magistrato che si riesce a comprare.

Questa è un'assurdità che non ha alcuno spazio in uno Stato di diritto: oltre che incostituzionale è immorale, come è immorale il fatto che non ne volete prendere conoscenza e cognizione (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*)! Allora che resti agli atti che la Corte costituzionale farà giustizia di tutto questo, ma intanto voi per un certo periodo di tempo avrete bloccato una serie di processi contro gravi fatti di criminalità.

Riteniamo poi incostituzionale anche l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), e l'articolo 3, comma 1, nella parte in cui prevede il «buio tombale» rispetto alla possibilità di far sapere all'opinione pubblica e ai cittadini che cosa sta succedendo, di quali fatti è accusato qualcuno, specie se è un pubblico ufficiale, un politico, una persona che usa poteri pubblici, denaro pubblico, istituzioni pubbliche. È irragionevole che, rispetto a tutto questo, non si debba far sapere più nulla. Ho saputo che adesso il Governo vuole modificare il testo prevedendo che, invece, i giornalisti possano pubblicare gli atti per riassunto. È un'assurdità e un'ipocrisia atroce: chi ha detto che la pubblicazione per riassunto è meno invasiva della pubblicazione per intero e chi ha detto che, pubblicando per riassunto, si capisce meglio ciò che è accaduto veramente? L'unico modo per sapere esattamente come stanno i fatti è lasciare al giornalista la responsabilità di scrivere esattamente una riga o dieci righe per raccontare il fatto, assumendosene la responsabilità, ma non obbligare al riassunto. Il riassunto di settecento pagine deve essere settanta pagine, sette righe o settecento? Dipende da che cosa vi è scritto; dipende da che cosa si deve dire. Può darsi che il riassunto debba essere ancora più lungo del testo integrale perché lo devo spiegare ancora meglio. Pertanto, è un nonsenso! Io non faccio il giornalista, ma una proposta del genere farebbe ridere o piangere qualsiasi giornalista. Così come riteniamo non solo del tutto irragionevole ma tale da violare l'articolo 21 della Costituzione, vale a dire il diritto a informare, a informarsi e ad essere informato, la previsione di questa norma che vuole evitare di far conoscere ai cittadini ciò che accade. Ecco perché noi riteniamo che sulle questioni di legittimità costituzionale in esame debba almeno valere il detto secondo il quale «noi ve lo avevamo detto, ve lo avevamo detto»! Infatti la Corte Costituzionale, la Corte di giustizia delle Comunità europee faranno giustizia di questo altro scempio della legalità e della corretta informazione.

Ed ancora, che cosa dire di un'altra questione di legittimità costituzionale che riteniamo davvero assurda così per come voi volete formulare la disposizione? Per poter intercettare sono necessari i gravi indizi di colpevolezza, ma se l'intercettazione è uno strumento per cercare la prova dei reati, voi volete che la prova ci sia già! È irragionevole e, quindi, viola anche l'articolo 3 della Costituzione l'idea che intanto si può intercettare in quanto vi sia una prova di colpevolezza; infatti, a quel punto, non ve ne sarà più bisogno, anzi non si dovrebbe neanche più disporre l'intercettazione, dal momento che quest'ultima è proprio finalizzata a trovare una prova che in quel

caso è già stata trovata. Lo so, lo so: avete detto che ci avete ripensato e che adesso vorreste indicare una modifica, prevedendo non più «gravi indizi di colpevolezza» ma «evidenti indizi di colpevolezza». Anche questa è ipocrisia e anche questo, se permettete, è indice di ignoranza perché - lasciatemelo dire - non capisco l'italiano, non so parlare l'italiano (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*)...

ALBERTO TORAZZI. Bravo!

ANTONIO DI PIETRO. Ma sono andato a leggere il dizionario Devoto-Oli e il De Mauro e vi leggo che cosa dicono il De Mauro e il Devoto-Oli su questi due termini: «grave» secondo questi dizionari significa preoccupante, serio, mentre «evidente» vuol dire che non ha bisogno di Pag. 79 dimostrazione, certo, indubbio. Questo ci insegna chi conosce la lingua italiana. Dunque, voi volete dire che non prevedete più i gravi indizi di colpevolezza, ma gli evidenti indizi di colpevolezza; cioè non vi basta neanche qualcosa per cui c'è una grave prova in corso, ma deve essere proprio evidente, proprio sicuro, deve essere una prova che non ha bisogno di dimostrazione, che è certa, indubbia! Soltanto in questo caso si possono disporre le intercettazioni e volete farci passare questa modifica come migliorativa per venire incontro alle osservazioni che vi abbiamo fatto in ordine ai gravi indizi di colpevolezza? Parlando di evidenti indizi di colpevolezza - ve le lo dice persino uno che non capisce l'italiano - state dicendo una «minchiata» italiana! Stabilito questo e andando oltre, riteniamo che vi siano altre gravi questioni di costituzionalità ancora presenti in questa norma. Riteniamo che affermare che debba essere irrogata una sospensione per tre mesi nei confronti del giornalista che pubblichi qualcosa che si ritiene non avrebbe dovuto pubblicare, prima ancora di accertare se è vero o non è vero che ha sbagliato, viola il principio della non colpevolezza fino a prova contraria.

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. L'altra questione che vogliamo farvi presente è anche questa idea che le intercettazioni tra presenti possano avvenire solo quando si sta commettendo il reato. Ma che ragionevolezza è questa?

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. Che senso ha dovere intercettare soltanto quando si sa che lì si sta commettendo il reato tra presenti e non anche quando ci si sta spartendo il bottino o quando si sta organizzando la rapina? Questa è un'altra questione irragionevole. Insieme a tali questioni, vi sono altre sette questioni di costituzionalità che abbiamo messo per iscritto, che i tempi ristretti che ci avete dato ci impediscono di poter sviluppare, ma che svilupperemo durante la fase di merito, richiamando anche la questione costituzionale, sin d'ora ribadendo che, varando il provvedimento in esame, state facendo un abuso di funzione (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferranti ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 2, per dieci minuti.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, nella nostra questione pregiudiziale di costituzionalità abbiamo illustrato tutte le nostre motivazioni di contrarietà alla Costituzione del provvedimento in esame.

Le soluzioni che ha proposto il disegno di legge Alfano alle problematiche dei rapporti tra processo penale e informazione, tra diritto alla riservatezza ed efficacia della repressione penale,

obbligatorietà dell'azione penale e sicurezza dei cittadini, sono irragionevoli e contrastano con i principi fondamentali della Costituzione.

La fondatezza e la gravità delle questioni sollevate dall'opposizione del Partito Democratico in tutti i lavori di Commissione è avvalorata dalle vicende travagliate di questo testo che, uscito con urgenza dalla Commissione e calendarizzato per la discussione generale, ancora aspetta di essere esaminato.

Nel frattempo assistiamo a dichiarazioni alla stampa che annunciano modifiche, temperamenti e ripensamenti, ma ad oggi non sappiamo ancora quale sia il testo e il contenuto vero di tali ripensamenti. Andiamo ai punti di maggior rilievo e di impatto per la contrarietà alla Costituzione. Per l'indebita equiparazione del regime relativo agli atti coperti da segreto a quelli degli atti non più coperti da segreto, una parte significativa della fase delle indagini Pag. 80preliminari risulterà sottoposta ad un regime di divieto di pubblicazione, anche per riassunto, con evidente compressione dei valori riconducibili all'articolo 21 della Costituzione, il che può significare che ai cittadini verrebbe vietato di sapere il contenuto delle indagini, se non a distanza di molto tempo dall'inchiesta: 18 mesi, due anni, forse anche di più.

Nessuno ha mai negato che era necessario intervenire sulla disciplina della divulgabilità degli atti di indagine, ma per risolvere questa esigenza bastava affermare che le conversazioni intercettate restassero segrete finché il giudice non avesse selezionato, in contraddittorio con le parti, quelle rilevanti e confinare in un archivio segreto, con divieto permanente di divulgazione, quelle irrilevanti.

Non c'era bisogno di intervenire pesantemente sull'articolo 114 del codice di procedura penale, con norme culturalmente e politicamente regressive, che riportano al codice Rocco, che non possono dirsi ispirate alla tutela della *privacy*, perché vi è il diritto dei cittadini ad essere informati e, quindi, vi è il diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Veniamo poi ad altre abnormità, veniamo alle riprese visive: tutte le riprese visive e non soltanto quelle effettuate di nascosto in luoghi garantiti dalla tutela del domicilio sono state equiparate alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Questo non si confronta con il fatto che le riprese visive non sono di per sé destinate ad intercettare conversazioni.

Ne conseguono ripercussioni ed un effetto irrazionale assai pericoloso: sebbene la polizia possa appostarsi per strada, seppure con estrema difficoltà operativa e rischio personale, ad osservare un'abitazione sospetta per verificare chi vi si rechi, non potrà predisporre un apparato di ripresa delle circostanze, perché dovrà prima verificare se quello rientra nell'elenco dei reati, se sussistono gravi indizi di colpevolezza, se c'è un giudice collegiale disposto ad autorizzare. Sull'altro punto, i gravi indizi di colpevolezza che sostituiscono i gravi indizi di reato, è diffusa forse l'ignoranza e la non conoscenza della differenza esistente tra indizi di reato e indizi di colpevolezza; è bene chiarirlo, forse siamo ancora in tempo: gli indizi di reato indicano che un reato è stato commesso (esempio: c'è un morto sulla strada con un pugnale infisso sul petto o vi è una donna che denuncia di essere stata stuprata).

Gli indizi di colpevolezza, invece, richiedono che un reato sia commesso da qualcuno specificamente, che a lui sia attribuibile e che, quindi, vi sia un colpevole. Questi sono gli stessi presupposti che sono richiesti per una visura della libertà personale. Il concetto di gravi indizi di colpevolezza indica, quindi, la sussistenza di un quadro definito di elementi di accusa che convergono su un soggetto, ascrivendogli la responsabilità di un fatto criminoso. È irrazionale parificare ed equiparare questo quadro indiziario, richiederlo come fa il cosiddetto disegno di legge Alfano, in modo irragionevole, per l'autorizzazione ad utilizzare un mezzo di ricerca della prova, qual è l'intercettazione telefonica. Esigere per le intercettazioni telefoniche questi gravi indizi significa veramente svilire, snaturare, ostacolare ed impedire la ricerca della prova per accertare i reati. Un pubblico ministero potrà richiedere l'intercettazione telefonica solo per avere riscontri di una ricostruzione accusatoria già effettuata.

Vi invito a riflettere: la lesione di un diritto, come quelli della libertà e della segretezza delle comunicazioni, viene ad essere sacrificato quando, ormai, non c'è più bisogno e non è più

indispensabile. Non vi è proporzione tra il mezzo ed il fine, in quanto il pubblico ministero sarà autorizzato ad intercettare, quando abbia già individuato un colpevole e dovrà individuare degli elementi in più, soltanto, quindi, quando quella finalità sia stata già raggiunta.

Stiamo facendo - state facendo - un regalo alla criminalità, tanto più grave nei casi in cui sono ignoti gli autori dei reati, per il quale il cosiddetto disegno di legge Alfano prevede una disciplina gravemente incostituzionale, in contrasto con gli articoli 3 Pag. 81e 12 della Costituzione. Esso, infatti, subordina l'autorizzazione alla richiesta della parte offesa, per le sole utenze, e nella disponibilità della stessa.

Mi chiedo e chiedetevi: nei casi di stupro, di furto in abitazioni, di incendio doloso...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Ferranti, pregherei l'onorevole Fallica e gli altri colleghi di non sostare al banco del Governo.

DONATELLA FERRANTI. Anche il Ministro, se avesse la compiacenza di ascoltare!

PRESIDENTE. Prego onorevole Ferranti, continui il suo intervento.

DONATELLA FERRANTI. Mi chiedo: nei casi di stupro, di furto in abitazioni, di incendio doloso di un bosco, di una rapina, di un'estorsione, di un omicidio, in cui sono ignoti gli autori dei delitti, chi attiverà gli inquirenti? Quale utilità vi potrà essere nell'intercettare l'utenza della vittima, della persona offesa che, magari, è deceduta, ammesso che sia disponibile, che non sia impaurita, che sia tecnicamente individuabile? Si privatizzano le indagini, si denuncia al potere-dovere dello Stato di perseguire i reati ed individuare colpevoli. Vi è un paradosso: questo disegno di legge è stato elaborato da quelle forze politiche che nel programma elettorale e di Governo hanno posto, tra le priorità, l'ordinato svolgimento della società civile e la sicurezza dei cittadini.

Signor Ministro, non è sufficiente aver pensato a un doppio binario, tanto più irragionevole e contrastante con i principi costituzionali degli articoli 3 e 112 della Costituzione. Infatti, il dato di comune esperienza, dichiarato autorevolmente, più volte, nell'audizione in Commissione, è che spesso le indagini di criminalità organizzata nascono da intercettazioni condotte con riferimento alla criminalità comune (penso ai reati di droga, di riciclaggio, di usura).

Pertanto, se si andrà avanti con questa impostazione voluta dal cosiddetto disegno di legge Alfano, è necessario essere consapevoli che si ostacoleranno e si renderanno più difficili le indagini e l'utilizzo delle intercettazioni per i reati satellite e che, in realtà, in questo modo, si impedirà l'individuazione delle associazioni di criminalità organizzata, che si alimentano dei profitti e dei proventi illeciti della criminalità comune.

Mi appello veramente al senso delle istituzioni e al senso di responsabilità di ciascuno dei parlamentari nei confronti del proprio elettorato, affinché con il proprio voto consapevole sanciscano l'illegittimità costituzionale di questo testo. È necessario tornare indietro e pensare ad un testo che sia rispettoso dei principi costituzionali. Abbiamo bisogno di una riforma della normativa che regoli le intercettazioni. La società tutta ed i cittadini chiedono che vengano emanate norme rispettose delle regole e dei valori della Costituzione, che sappiano realizzare un giusto ed equilibrato contemperamento degli interessi in gioco e che non siano un regalo alla criminalità organizzata e alla criminalità comune (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. L'onorevole Palomba ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di merito Di Pietro ed altri n. 1 (*Nuova formulazione*), di cui è cofirmatario.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, accanto alla nostra questione pregiudiziale di costituzionalità, con la quale intendiamo impedire da subito la nascita di un mostro giuridico che viola mezza Costituzione, abbiamo presentato la presente questione pregiudiziale di merito che rappresenta uno degli strumenti resistenziali che l'Italia dei Valori ha posto in campo per impedire

uno scempio della legalità. Con essa illustriamo le ulteriori ragioni politiche ed etiche che devono indurre a non passare oltre nell'esame.

Il testo pervenuto all'Assemblea è addirittura peggiore di quello, già pessimo, trasmesso dal Governo. Le modifiche di origine governativa e parlamentare apportate in Commissione non solo non hanno tolto le più vistose assurdità approvate dal Consiglio dei ministri, ma ne hanno aggiunte di nuove, nel senso dell'ulteriore estremo restringimento della possibilità di dar corso alle intercettazioni e nel senso della minaccia e della repressione nei confronti della libera stampa per la doverosa funzione di informazione dell'opinione pubblica. Così è per l'introduzione della necessità dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, che suppongono il già avvenuto accertamento della responsabilità, o per il severo apparato sanzionatorio nei confronti della libera stampa.

Questo testo è il prodotto dei fantasmi del Presidente del Consiglio (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*), cui ha prestato il supporto giuridico l'onorevole Ghedini; ma le forzature e le torsioni all'ordinamento si ritorceranno inevitabilmente contro di voi quando i cittadini si accorgeranno che li avete ingannati, illudendoli con una prospettazione di maggiore sicurezza, ma da subito mettendo in atto uno stringente armamentario di interventi non per far funzionare sicurezza e giustizia, ma per impedire che vengano esercitate queste funzioni sovrane. Infatti, avete ridotto le forze dell'ordine, avete loro tolto i mezzi per farle funzionare, avete ridotto i tempi della prescrizione senza proporre una riforma per accelerare il processo, state riducendo gli spazi di operatività della giurisdizione, vi accingete a controllare il pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ed infine con questo testo avete partorito il più sofisticato e diabolico strumento per impedire le indagini e la scoperta dei colpevoli, il tutto nel buio dell'informazione. Sarebbe come se si costringesse la medicina a rinunciare alle scoperte di sofisticati mezzi di indagine e di terapia per ritornare ai maghi o agli stregoni, o al massimo per ridursi all'aspirina. Ecco perché il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere almeno oggi, ancor più di altre volte, qui presente, per sentire quante e assai rilevanti ragioni facciano qualificare questo testo esclusivamente come il parto della sua ossessiva guerra alla giustizia e alle istituzioni di controllo della legalità cui è notoriamente allergico (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*). Non è la stessa cosa parlare al Governo o alla maggioranza invece che al Presidente del Consiglio, cioè a persone magari convinte che questo testo proprio non va perché fa un regalo alla criminalità molto maggiore dell'indulto, ma che tuttavia non si vogliono dissociare perché non possono, in quanto nominate dal premier e da lui dipendenti.

Eppure questo provvedimento ha creato forti tensioni in alcuni spiriti liberi ed improntati al rispetto delle istituzioni che pure nella maggioranza esistono. Un vero fiume carsico, ripetute scosse sismiche che denunciano una ribellione nelle coscienze libere presenti nella maggioranza. Abbiamo sentito la presidente Bongiorno con grande onestà esprimere perplessità sul testo e dire apertamente nella sua relazione che le intercettazioni sono uno strumento essenziale per le indagini. Abbiamo udito con rispetto la collega Angela Napoli dire che no, questo testo non lo può accettare, e che se non cambia - e non è cambiato, anzi è peggiorato - lei si riserva di votare con autonomia di giudizio. Abbiamo sentito le severe contestazioni dell'onorevole Pecorella in I Commissione e abbiamo sentito colleghi della Lega, come l'onorevole Paolini, dissociarsi da alcune disposizioni più aspre ed indigeribili. Allo stesso modo, abbiamo visto il collega Contento proporre emendamenti a nostro giudizio sensati, ma demolitori di alcune più ostiche disposizioni, e poi con sofferenza essere costretto a ritirarli.

Abbiamo letto il parere della XII Commissione, certamente non presieduta dal centrosinistra che, praticamente, afferma che questo testo non tutela i minori e le donne dalla violenza.

Dunque, che questo testo sia inaccettabile e pericoloso non lo abbiamo inventato noi e la maggioranza, sotto l'incalzare delle nostre severe critiche, è stata più volte costretta a riunirsi per tentare di trovare soluzioni tuttora inesistenti. Si annunciano ulteriori emendamenti e, quindi, la terza formulazione di un testo zeppo di contraddizioni, ballerino, instabile e incapace di soddisfare ad un tempo chi lo vuole come uno strumento per scansare la giustizia e chi ritiene che, per salvare pochi incalliti furbetti e potenti, non si può portare alla resa l'istituzione e la comunità

italiana.

Perciò mi rivolgo ad AN e alla Lega - considerando intrinsecamente irrecuperabile, per intrinseca e deviante cultura ingiustizialista, salve poche eccezioni, la componente di Forza Italia - partiti che della legalità e della sicurezza dicono di voler fare una bandiera.

Chiediamo loro: come farete a spiegare ai vostri elettori che avete approvato una legge che sottrae alla giustizia un essenziale strumento per scoprire e punire i colpevoli dei delitti? Spiegherete loro che agli indagati sarà consentito rifiutare tutti i pubblici ministeri, fino a quando vorranno? Se ci saranno delle rapine nelle ville o violenze sessuali, riuscirete a giustificare il fatto che questo testo impedirà di utilizzare i tabulati per vedere chi si trovava nella zona del delitto, quale primo strumento di individuazione di possibili autori sui quali indagare ancora? O che, per il rifiuto del Governo di fornire una precisazione, gli strumenti di intercettazione visiva, come le telecamere fuori delle banche, possono rischiare di non essere utilizzabili? O che, se si stava indagando per furto e poi si qualifica il fatto come rapina, le intercettazioni non servono? O che le intercettazioni legalmente disposte ed effettuate non possono essere utilizzate in altro procedimento, per un diverso fatto, anche se si scopre un omicidio o si trama per farlo? O che, se si sta per scoprire una pista decisiva, alla scadenza del sessantesimo giorno non si può continuare l'intercettazione il sessantunesimo giorno, così vanificando un serio lavoro investigativo già svolto? O che le intercettazioni ambientali non si potranno più fare nei commissariati, nelle carceri, negli autoveicoli? Voi, che parlate di tutela delle vittime, come spiegherete loro che non possono scoprire i loro carnefici, perché non si possono fare le intercettazioni?

Ma state sicuri che, se non bloccate questo indecente provvedimento, saremo noi a comunicare la verità ai cittadini con i quali l'Italia dei Valori è in piena sintonia sui valori della legalità e della sicurezza, addossandovi per intero la responsabilità della resa dello Stato di fronte alla criminalità. Non andate a dire che è colpa della magistratura o della polizia se molti reati non saranno scoperti, perché vi svergogneremo in ogni cantone. E non dite ipocritamente che questo testo ha l'intento di evitare i pochi abusi, perché vi ricorderemo che questo è solo un pretesto per mascherare il vostro vero intento di sottrarre indagati alla giustizia.

La realtà è che questo testo è intrinsecamente bacato nella sua originaria concezione e nella pretesa di rendere l'uso delle intercettazioni praticamente impossibile, in modo da impedire alla giustizia e alle forze di polizia di accertare i reati e reprimere i loro autori, non importa se questo si risolve in un colossale dono alla criminalità.

Tuttavia, questo attentato, oltre che alla Costituzione, ai principi del vivere civile che vogliono il patto sociale rafforzato e garantito dall'esercizio di funzioni sovrane quali la giustizia e la sicurezza pubblica.

Inoltre, il bavaglio minacciosamente imposto alla stampa rappresenta un attentato ai fondamenti della democrazia che si basa sull'informazione. Anche l'informazione e la critica sull'andamento della giustizia sono importanti fattori di controllo democratico, anche nell'interesse degli stessi indagati.

Perciò, Signor Presidente, nell'avviarmi alla conclusione, noi rivolgiamo un forte appello agli spiriti liberi della maggioranza oltre che a tutte le forze dell'opposizione. Respingiamo questo testo, per evitare che la nostra civiltà giuridica sprofondi nel buio della legalità e nella notte della conoscenza e della democrazia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche rappresenta un'innovazione legislativa lungamente attesa che ha impegnato anche i Governi delle legislature precedenti, come tutti sappiamo. Ne condividiamo, quindi, la necessità e auspichiamo che il passaggio parlamentare in cui ci stiamo impegnando possa essere parte di un iter finalmente risolutivo e anche pienamente rispondente alle motivazioni vere e condivise che ne sono alla base.

Non siamo qui certo per discutere di un provvedimento finalizzato a limitare il loro utilizzo, per impedire alla magistratura inquirente di svolgere efficacemente il proprio dovere costituzionale di perseguimento dei reati e di individuazione degli imputati da sottoporre a procedimento penale. Le intercettazioni telefoniche sono e devono restare un prezioso strumento di indagine in modo particolare per i reati più gravi, più complessi e più sofisticati; questo però non ne giustifica un uso distorto, lesivo della *privacy* dei cittadini nonché del loro diritto di conversare in libertà.

Con questo spirito ci siamo confrontati in Commissione sul testo proposto dal Governo, uno spirito come sempre costruttivo e libero da ogni pregiudizio di schieramento, ed abbiamo apprezzato, in questo caso, la disponibilità del Governo, che non ha chiuso la porta alla discussione parlamentare, ma viceversa ha accettato modifiche che sulle prime sembravano improponibili, come quelle che hanno sostanzialmente cancellato le preclusioni all'utilizzo delle intercettazioni per alcune categorie di reati.

Su nostra proposta si è deciso di regolamentare la distribuzione delle risorse necessarie alle intercettazioni senza però alcun intento penalizzante e senza che sia minimamente pregiudicato l'utilizzo dello strumento di indagine quando assolutamente necessario, tanto che i singoli uffici di procura potranno essere autorizzati a spese *extra budget* laddove se ne ravvisi la necessità. La definizione di un tetto di spesa per le intercettazioni non è, infatti, a nostro giudizio, un limite alle possibilità investigative, ma un elementare principio di responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche che, siamo certi, la magistratura vorrà condividere (vedi anche il caso Genchi e i milioni di euro spesi) e la cui necessità oltretutto è confermata anche dalla notizia sul debito dello Stato verso le ditte che forniscono il servizio che, come ha riferito il Ministro Alfano, ammonta a circa 400 milioni di euro.

Auspichiamo dunque, non avendo presentato una pregiudiziale di costituzionalità, che il confronto in Assemblea possa svolgersi con la libertà necessaria, nella ricerca della massima condivisione possibile di una riforma tanto importante quanto delicata. Non mancano, infatti, nodi ulteriori da sciogliere nel testo approvato dalla Commissione giustizia, e siamo convinti che l'Aula possa prestarvi la giusta attenzione e trovare le necessarie soluzioni. Due questioni sopra tutte vale la pena di richiamare in questa sede: la questione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di intercettazione ed il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all'informazione.

Con il requisito dei gravi indizi di colpevolezza era forte il rischio che le intercettazioni fossero utilizzate solo per corroborare acquisizioni già maturate e sentenze di fatto già anticipate, lasciando sguernito il vasto campo che intercorre tra una notizia di un reato, l'individuazione di soggetti solo potenzialmente responsabili e la specificazione di una o più responsabilità penali personali. Prevedere, secondo la nuova proposta emendativa che, secondo quanto abbiamo appreso dai giornali, verrà presentata in Aula dal Governo, che solo evidenti indizi di colpevolezza possono giustificare il ricorso all'intercettazione telefonica rischia comunque di pregiudicare l'utilizzo dello strumento di indagine.

Altro punto è la responsabilità della divulgazione dei verbali di intercettazione, che non può certo essere imputata a chi per mestiere ha quello di informare i cittadini di fatti di rilevanza pubblica. Pur apprezzando, quindi, la riformulazione Pag. 85 dell'emendamento Bergamini non possiamo non rilevare che gli abusi e le distorsioni vanno perseguiti, e certo sarebbe necessaria anche una maggiore attenzione alle regole deontologiche dei giornalisti, ma queste giuste preoccupazioni non possono rovesciarsi in un clima da caccia alle streghe che possa mettere a rischio il diritto-dovere di cronaca dei giornalisti che informano, così come dei cittadini che vogliono essere informati.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO RAO. Concludo, signor Presidente. Su questa norma siamo convinti che in Aula si possa lavorare, confidando su una maggiore apertura della maggioranza che ne migliori il testo e i cui primi segnali si sono visti in Commissione giustizia ed in Commissione cultura. Non ripeto l'elenco, giustamente fatto dal collega Palomba, di colleghi che si sono rivelati perplessi su questo

testo. Evitiamo di fare scivoloni propagandistici e correggiamo quello che è necessario correggere in questi delicati aspetti del disegno di legge nel quale, ancora una volta, vengono in gioco diritti costituzionalmente garantiti. Parliamo ad esempio, come ha fatto la collega Ferranti, delle telecamere di videosorveglianza inserite nel disegno di legge sulla sicurezza che sono in aperta contraddizione con quanto prevede questo provvedimento.

Confidando in un dibattito ampio e costruttivo tra maggioranza e opposizione dichiariamo la nostra astensione sulle pregiudiziali, che rallenterebbero l'iter di una legge la cui necessità è da molti trasversalmente e fortemente avvertita (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, siamo stati costretti a sentire lo sproloquio, e chiediamo al Presidente che voglia verificare, in riferimento agli interventi precedenti, che almeno non ci sia turpiloquio. Ciò detto, la questione delle intercettazioni è molto seria e va affrontata con serietà, a prescindere dalle piccole limature che ci possano essere di qua e di là.

L'uso distorto delle intercettazioni è un dato positivo, oggettivo, accertato e riconosciuto da tutti e anche dal primo presidente della Corte di cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Dire che è impossibile effettuare le indagini senza le intercettazioni è un'affermazione che il collega che mi ha preceduto avrebbe definito in maniera turpe e che io, invece, definisco come una stupidaggine. Vi era un certo Gaio Licinio Verre che nel secondo secolo avanti Cristo fece proprio quel tipo di reati di cui oggi si paventa l'esecuzione. Eppure Gaio Licinio Verre in un'assemblea con un certo Cicerone venne condannato, anche senza che vi fossero le intercettazioni. Il problema qual è, signor Presidente, onorevoli colleghi? Che non possiamo pensare a due aspetti.

Non possiamo pensare che le intercettazioni vengano usate come pesca a traino, cioè che si inventi un capo di imputazione, che si sottoponga il soggetto che si vuole portare in giudizio ad un'intercettazione e se non esce o non si raggiunge la prova su quel capo ve ne sarà su un altro. Non importa, perché ciò che conta è raggiungere il fine di colpire il mio avversario, specie politico. La magistratura non deve avere avversari, né politici, né cittadini. La magistratura deve solo accertare se i comportamenti siano secondo la legge o contrari alla legge (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania e di deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

La seconda questione, signor Presidente, è che noi veniamo accusati di aver fatto le maggiori nefandezze e siamo accusati del fatto che vogliamo l'impunità. Il nostro Premier parla di immunità, di impunità, di «lodo Alfano» e di altro ancora. Ebbene, vi è una categoria, signor Presidente, onorevoli colleghi, che gode dell'immunità di fatto. Tutti leggiamo, ogni giorno sulla stampa, la violazione sistematica del segreto istruttorio o peggio, e non abbiamo mai visto un condannato per Pag. 86violazione sistematica del segreto istruttorio (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*). Questo deve finire!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la logica della necessità delle intercettazioni è errata costituzionalmente, perché la Carta costituzionale da una parte parla delle intercettazioni come di un meccanismo eccezionale, in quanto la regola voluta dai padri costituenti del 1948 diceva che le conversazioni erano sacre. Pertanto, la magistratura avrebbe dovuto avere la temperanza di adoperarle esattamente nell'ambito definito dalla Costituzione, ossia nell'ambito dell'assoluta eccezionalità. Ricordo che spendiamo in intercettazioni cinque volte di più rispetto alla Francia, che è il Paese che spende di più in tutta Europa e spendiamo, da soli, più di tutti gli Stati Uniti messi insieme, di più e di peggio. Infatti, ogni procura della Repubblica fa a modo suo e in modo negligente. Qualche procura della Repubblica sigla contratti d'appalto e qualcun'altra, invece, appalta questi compiti ai propri cugini perché facciano le intercettazioni, salvo poi non pagare, né loro né il Governo perché, purtroppo, non hanno i soldi per poterlo fare.

Inoltre, signor Presidente, è lecito cercare di prendere un mascalzone facendo una mascalzonata? Questo è il punto che dobbiamo chiarire. A nostro avviso non è possibile, perché altrimenti sarebbe ammissibile la tortura.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, il tempo è tiranno e avrei voluto dire ancora qualcosa sui gravi indizi di colpevolezza, che devono essere aggiunti ad altri elementi per portare alla cattura. Signor Presidente, voteremo convintamente contro questa questione pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, le questioni di pregiudizialità presentate dall'opposizione appaiono *ictu oculi* del tutto infondate, sia sotto il profilo della costituzionalità, sia sotto quello del merito.

Quali legislatori, ci troviamo sul punto innanzi a tre interessi contrapposti, che abbiamo il dovere - questo è il punto centrale, onorevole Di Pietro - di bilanciare: l'esigenza di ricerca della prova, il diritto alla riservatezza del soggetto intercettato e il diritto di cronaca. Le pregiudiziali in esame - questo è un errore da matita blu! - tengono conto del solo primo interesse, quello cioè di ricerca della prova.

Signor Presidente, se non ho un po' di silenzio non riesco a parlare...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non disturbare. Prego, onorevole Consolo.

GIUSEPPE CONSOLO. I rilievi avanzati denotano una visione totalitaria dello Stato che mi ricorda quella di stampo sovietico, che assoggetta l'individuo allo Stato senza tenere in alcun conto gli interessi di cui la persona è portatrice, e non è un caso che il Garante della *privacy* questa mattina abbia avuto parole di apprezzamento per il provvedimento che porta il nome del Guardasigilli Alfano.

In realtà, i soli interessi tutelati in concreto dall'attuale normativa sono quelli di alcuni magistrati (alcuni, non dico tutti) che non sapendo o non volendo indagare in modo costituzionalmente corretto lanciano la rete delle intercettazioni, per non parlare poi dei metodi di alcuni giornalisti che, applicando un inesistente diritto di cronaca (come si può, infatti, parlare di diritto di cronaca quando la cronaca è illecita?), pubblicano intercettazioni ancora segrete ovvero non più segrete, ma contenenti conversazioni che attengono unicamente alla sfera privata, spesso di cittadini del tutto estranei alle indagini.

Le pregiudiziali, in primo luogo, contestano la scelta di assoggettare al regime delle intercettazioni l'acquisizione di tabulati e di riprese visive, ritenendo che ciò sia irragionevole. Si tratta di censura assolutamente Pag. 87infondata, come il caso Genchi dimostra (un vero e proprio caso di pedinamento elettronico). Mi basta questo riferimento per richiamare alle esigenze di riservatezza che vengono soddisfatte con tale nuova normativa.

Si contesta poi la scelta di individuare quale presupposto delle intercettazioni la sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Le modifiche apportate sul punto rappresentano la migliore risposta a questa obiezione. Con la nuova normativa si può intercettare solo nel rispetto del principio di libertà e segretezza delle comunicazioni, quell'articolo 15 che è poi il corollario dell'inviolabilità della dignità dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Sarebbe poi irragionevole anche limitare le intercettazioni ambientali ai soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove siano disposte si stia svolgendo attività criminosa (tale limitazione peraltro non si applica ai reati di mafia e di terrorismo). Anche questa censura deve essere contestata in nome dei già ricordati principi di libertà. Ciò che noi vogliamo evitare, cari colleghi, è che uno strumento di ricerca della prova si trasformi in una sorta di Grande fratello di orwelliana memoria.

PRESIDENTE. Onorevole Consolo, la prego di concludere.

GIUSEPPE CONSOLO. Concludo, signor Presidente. Con la nuova normativa vogliamo eliminare condanne a mezzo stampa, condanne «in anteprima», per usare un termine che degrada la giustizia a spettacolo cinematografico. L'emendamento Bergamini vi sia di esempio.

PRESIDENTE. Onorevole Consolo, concluda.

GIUSEPPE CONSOLO. Mi sembra, quindi, che tutto quanto esposto sia sufficiente, cari colleghi, per giustificare il voto convinto e compatto del Popolo della Libertà, che dirà «no» alle pregiudiziali avanzate dall'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*). Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Consolo, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali.

Avverto che è stata richiesta dal gruppo del Partito Democratico la votazione a scrutinio segreto, sia con riferimento alle questioni pregiudiziali di costituzionalità sia con riferimento alla questione di merito. La Presidenza ha accolto la richiesta.

Il provvedimento in esame, infatti, reca una serie di disposizioni volte a modificare i regimi di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche e di altre forme di intercettazione di comunicazioni, quello della loro autorizzabilità processuale e quello della relativa pubblicità, il complesso delle garanzie che devono assistere alle limitazioni del diritto alla segretezza delle comunicazioni. Esso modifica inoltre alcune fattispecie di reato in materia e ne introduce di nuove. Tali disposizioni incidono sui principi e sui diritti di cui agli articoli 13, libertà personale, 15, segretezza delle comunicazioni, 21, libertà di manifestazione del pensiero, 24, diritto di difesa e 25, principio di legalità, della Costituzione, richiamati dall'articolo 49, comma 1, del Regolamento.

Le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento presentano invece natura strumentale e accessoria ovvero carattere organizzativo e procedurale o di coordinamento. Nel caso di specie, da un punto di vista meramente quantitativo le disposizioni sottoponibili a votazione palese hanno uno sviluppo testuale leggermente superiore rispetto a tutte quelle per le quali è ammesso lo scrutinio segreto. Queste ultime tuttavia sono quelle che determinano la finalità complessiva del provvedimento, che consiste nel dettare una disciplina organica della materia e nel delineare un quadro normativo significativamente divergente rispetto a quello attuale, modificando le condizioni sostanziali Pag. 88 per l'esercizio dei diritti costituzionali coinvolti, laddove le altre hanno natura accessoria e strumentale.

Alla luce di tale considerazione e in base a un giudizio di prevalenza fondato su una valutazione complessiva del provvedimento e della sua finalità, la Presidenza ritiene di ammettere lo scrutinio segreto con riferimento alla votazione delle questioni pregiudiziali presentate. Passiamo ai voti. Prego i colleghi di prendere posto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Di Pietro ed altri n. 1 (*nuova formulazione*) e Ferranti ed altri n. 2. Dichiaro aperta la votazione.

Invito i colleghi ad attivare il terminale di voto ponendo il dito sull'apposito rilevatore. (*Segue la votazione*).

Procediamo alla verifica che tutti i terminali siano attivati.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 508

Votanti 490

Astenuti 18

Maggioranza 246

Voti favorevoli 212
Voti contrari 278

(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Prendo atto che il deputato Giulietti ha segnalato che non è riuscito a votare e che i deputati De Poli e Cesa hanno segnalato che avrebbero voluto astenersi.

Onorevoli colleghi, c'è ancora una votazione, qualora interessi.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Di Pietro ed altri n. 1 (*Nuova formulazione*).

Dichiaro aperta la votazione.

Invito i deputati ad attivare il terminale di voto e ricordo, altresì, che la votazione è a scrutinio segreto.

Onorevole Landolfi? Ministro Alfano? Per consentire alla Presidenza di vedere i terminali che non funzionano prego i colleghi di stare seduti. Sono tutti attivati? Onorevole Castellani cosa succede, funziona? Allora invito ad esprimere il voto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 507

Votanti 489

Astenuti 18

Maggioranza 245

Voti favorevoli 197

Voti contrari 292

(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Prendo atto che la deputata Cosenza ha segnalato che non è riuscita a votare e che i deputati Cesa e De Poli hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto astenersi. Il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo in altra seduta.